

CROCE ROSSA ITALIANA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

REVISIONE N. 0 DEL 25/07/2020



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO



www.cri.it

**Un'Italia
che aiuta**

Associazione della Croce Rossa Italiana
Via Toscana, 12 – 00187 Roma
C.F. e P.IVA 13669721006



1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina le norme relative alle funzioni, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Organo di controllo (di seguito anche "Organo") dell'Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV (di seguito anche "CRI" o "Associazione"), ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).
- 1.2 L'Organo di controllo è organo sociale dell'Associazione ai sensi dell'art. 31.4, lett. g) dello Statuto CRI.

2. FUNZIONI

- 2.1 Per le funzioni dell'Organo si rinvia a quanto previsto dall'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017 e dall'art. 35-ter, commi 2 e 3 dello Statuto CRI.
- 2.2 L'Organo di controllo vigila: sull'osservanza della legge e dello Statuto dell'Associazione; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza e il corretto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
- 2.3 A tal fine, l'Organo di controllo:
- a. esprime valutazioni sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente per far fronte ai compiti statutari;
 - b. concorre con altri organi eventualmente a ciò deputati alla valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno;
 - c. esprime un parere, corredato da eventuali osservazioni o proposte di modifica, sui regolamenti di rilevante impatto sull'organizzazione sottoposti all'approvazione Consiglio Direttivo Nazionale;
 - d. attesta la rispondenza della gestione ai principi di trasparenza e corretta amministrazione;
 - e. attesta la rispondenza del bilancio sociale alle linee guida del Ministero del Lavoro di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017;
 - f. verifica il perseguimento da parte dell'Associazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche rispetto a specifiche operazioni sociali o a determinati affari;
 - g. verifica l'osservanza delle previsioni contenute agli artt. 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 117/2017.
- 2.4 Nell'esercizio delle predette funzioni, l'Organo di controllo, eventualmente in uno con il Collegio dei revisori, formula valutazioni in ordine alla realizzazione delle priorità programmatiche, dei programmi e degli obiettivi fissati all'inizio dell'esercizio, ponendo in evidenza le cause che ne hanno determinato eventuali scostamenti o il non integrale raggiungimento.
- 2.5 La proposta o meno di approvazione del bilancio sociale da parte dell'Organo di controllo si conclude con un giudizio senza rilievi, se l'atto è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione, con un giudizio con rilievi o con un giudizio negativo.
- 2.6 L'Organo di Controllo viene invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo



Nazionale e alle sedute dell'Assemblea Nazionale, alle quali ha facoltà di partecipare.

3. COMPOSIZIONE, CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ E DURATA IN CARICA

- 3.1 Con riferimento alla modalità di nomina dell'Organo di controllo, anche in forma monocratica, si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 35-ter, comma 1, dello Statuto CRI.
- 3.2 Ai fini di garantire l'indipendenza e l'imparzialità, alla nomina ed all'attività dei componenti dell'Organo di controllo si applicano le norme di cui all'artt. 2382 e 2399 e seguenti del codice civile, che disciplinano l'eleggibilità.
- 3.3 L'Organo di controllo è selezionato tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.
- 3.4 Con riferimento alla durata in carica dell'Organo di controllo si rinvia alla durata prevista dall'art. 35-bis, comma 3, dello Statuto CRI.

4. IL PRESIDENTE

- 4.1 In caso di organo collegiale, il Presidente rappresenta l'Organo di controllo, stabilisce l'ordine del giorno delle sedute che convoca e ne dirige i lavori.
- 4.2 Il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal componente con maggiore anzianità nella carica, o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano di età.

5. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

- 5.1 Le funzioni dell'Organo di controllo sono svolte collegialmente; i singoli componenti possono tuttavia procedere anche individualmente, su delega dell'Organo, ad atti ispettivi e ad operazioni di riscontro e verifica nell'ambito dei programmi di attività previamente discussi e previa comunicazione al Presidente.
- 5.2 I controlli ed i riscontri sono eseguiti presso gli uffici dell'Amministrazione dell'Associazione e presso tutte le strutture dell'Associazione dotate di autonomia contabile, organizzativa, amministrativa o gestionale.
- 5.3 L'Organo deve riunirsi almeno una volta ogni quattro mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno in relazione alle esigenze dell'attività da svolgere.
- 5.4 Le riunioni dell'Organo possono tenersi anche in videoconferenza.
- 5.5 Per la validità delle riunioni dell'Organo di controllo, se collegiale, è necessaria la presenza di almeno due dei tre componenti effettivi, compreso il Presidente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
- 5.6 Il componente dissenziente indica nel verbale i motivi del proprio dissenso.
- 5.7 La convocazione è disposta dal Presidente dell'Organo di controllo a mezzo



avviso trasmesso con modalità telematiche almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, contenente:

- a. l'indicazione della sede dei lavori;
- b. il giorno e l'ora della seduta;
- c. l'ordine del giorno, con l'indicazione degli eventuali atti o documenti quando necessario in caso di verifiche e/o controlli mirati che necessitano di una preventiva raccolta di dati e documenti da parte degli uffici preposti.

6. VERBALIZZAZIONE

- 6.1 Per ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.
- 6.2 Il verbale deve indicare: a. il giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione e la precisazione se si svolge in videoconferenza; b. l'ordine del giorno; c. l'indicazione degli avvisi scritti di convocazione e l'attestazione della regolarità della convocazione; d. il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con l'indicazione, per questi ultimi, se l'assenza è giustificata; e. la qualifica di chi presiede; f. l'indicazione di chi svolge le funzioni di Segretario verbalizzante; g. il riassunto delle discussioni; h. la firma del Presidente, dei componenti dell'Organo e del Segretario verbalizzante.
- 6.3 Il verbale viene approvato nella seduta immediatamente successiva ed è conservato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo medesimo e detenuto a cura del Presidente dell'Organo.

7. SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO

- 7.1 L'Organo di controllo si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, delle strutture logistiche e strumentali dell'Associazione che garantiscono, a seconda delle competenze richieste, il supporto tecnico amministrativo.
- 7.2 I documenti e gli atti sui quali l'Organo di controllo conduce le proprie valutazioni o comunque quelli che sono oggetto dell'ordine del giorno sono inviati, salvo condizioni d'impossibilità e/o di urgenza, almeno tre giorni prima del giorno fissato per la seduta.
- 7.3 Le strutture organizzative dell'Associazione di cui al comma 1 partecipano alle riunioni dell'Organo con funzioni di supporto e provvedono alla stesura della bozza del verbale delle sedute, curando la trasmissione della copia all'Organo di controllo.

8. NORME TRANSITORIE E FINALI

- 8.1 Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale di approvazione dello stesso.
- 8.2 Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Associazione.
- 8.3 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e allo Statuto CRI.



TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

| <i>N.</i> | <i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i> | |
|-----------|--|--------------------------|
| 0 | 25 luglio 2020 | <i>Approvazione</i> |
| 1 | ===== | <i>Prima revisione</i> |
| 2 | ===== | <i>Seconda revisione</i> |
| 3 | ===== | <i>Terza revisione</i> |
| 4 | ===== | <i>Quarta revisione</i> |
| 5 | ===== | <i>Quinta revisione</i> |